Anno 1873. — Roma — Martedì, 14 Ottobre — Num. 284.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno ... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1591 (Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

GENERALITÀ.

Art. 1. L'esercito comprende tutte le forze militari di terra del regno. Si divide in esercito permanente e milizia mobile.

Art. 2. L'esercito permanente è costituito dallo stato maggiore generale e dalle armi e corpi descritti all'articolo 7 della presente legge, che sono permanentemente mantenuti in servizio.

Art. 3. La milizia mobile si compone di truppe, le quali in tempo di pace non prendono le armi, se non che temporaneamente per la loro istruzione, o eventualmente per ragione di ordine e di sicurezza pubblica. In tempo di guerra è più particolarmente incaricata della difesa dell'interno dello Stato, e di presidiare le fortezze; ma può anche essere destinata a sostegno o a far parte degli eserciti attivi nella guerra campale.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve essere fatta per decreto sovrano.

Art. 4. I militari dell'esercito permanente e della milizia sono classificati in due grandi categorie:

a) Ufficiali;

b) Truppa — Sottoufficiali, caporali e soldati.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo del commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare hanno grado effettivo, con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;

Tenente generale;

Maggior generale — Maggior generale medico.

Ufficiali superiori.

Colonnello — Colonnello medico — Colonnello commissario, Tenente colonnello — Tenente colonnello medico — Tenente colonnello commissario — Tenente colonnello contabile — Tenente colonnello veterinario;

Maggiore — Maggiore medico — Maggiore commissario — Maggiore contabile — Maggiore veterinario;

Ufficiali inferiori.

Capitano — Capitano medico — Capitano commissario — Capitano contabile — Capitano veterinario.

Ufficiali subalterni:
- Tenente - Tenente medico - Tenente commissario - Tenente contabile - Tenente veterinario;
- Sottotenente - Sottotenente medico - Sottotenente commissario - Sottotenente contabile - Sottotenente veterinario.

La progressione dei gradi della truppa è la seguente:

Sottufficiali:
- Maresciallo d'alloggio dei reali carabinieri (maggiore, capo, ordinario);
- Furiere maggiore;
- Furiere - Brigadiere dei reali carabinieri; Sergente - Vice brigadiere dei reali carabinieri;

Caporali:
- Caporale maggiore - Appuntato dei reali carabinieri;
- Caporale - Caporale furiere - carabiniere;

Soldato - Appuntato - Allievo carabiniere.

Art. 5. Gli impiegati dei personali vari dipendenti dall'Amministrazione della guerra contemplati nel capo III di questa legge non sono soggetti alla disciplina ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 6. Non potrà venir fatto alcun mutamento ai quadri organici stabiliti nella presente legge, se non mediante legge speciale, e dopo il 1° gennaio 1874 non potranno avere effetto modificazioni alle tabelle graduali e numeriche allora esistenti, se prima non siano sancite dalla legge sul bilancio di prima previsione.

CAPO II.

ESERCITO PERMANENTE.

Art. 7. L'esercito permanente consta:

a) Dello stato maggiore generale;

b) Del corpo di stato maggiore;

c) Delle armi d'artiglieria e Genio;

d) Delle armi di linea (fanteria e cavalleria;

e) Dell'arma dei carabinieri Reali;

f) Del corpo degli invalidi e veterani;

g) Del corpo sanitario militare;

h) Del corpo del commissariato militare;

i) Del corpo contabile militare;

l) Del corpo veterinario militare.

A — *Stato maggiore generale.*

Art. 8. Lo stato maggiore generale è costituito dagli ufficiali generali, il cui numero è stabilito a 130, dei quali:

5 generali d'esercito;
42 tenenti generali;
83 maggiori generali (compreso il maggiore generale medico).

130

Art. 9. In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente, e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali.

Art. 10. Il Comitato di stato maggiore generale è il corpo consultivo del Governo nelle gravi quistioni militari. Dovrà anche di sua iniziativa studiarle, e richiamare su di esse l'attenzione del Ministro della Guerra.

Esso si compone degli ufficiali generali di terra e di mare che coprono i più alti impieghi militari.

L'ufficio di presidente del Comitato di stato maggiore generale può costituire l'unico impiego di un ufficiale generale, ovvero essere cumulato ad altro. L'ufficio invece di membro del Comitato stesso va sempre cumulato ad altro impiego.

B — *Corpo di stato maggiore.*

Art. 11. Il corpo di stato maggiore consta:

a) Del comando del corpo di stato maggiore;

b) Degli ufficiali di stato maggiore (effettivi od aggregati);

c) Degli ufficiali applicati di stato maggiore.

C — *Armi d'artiglieria e genio.*

Art. 12. Il Comitato delle armi d'artiglieria e Genio è il corpo consultivo del Ministro della Guerra in tutto quanto concerne il servizio delle armi d'artiglieria e del genio. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto può vantaggiare i servizi delle due armi.

Il Comitato d'artiglieria e Genio si compone di:

Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);

Sette membri (tenenti generali o maggiori generali);

Un ufficio di segreteria.

Arma d'artiglieria.

Art. 13 L'arma d'artiglieria consta:

a) Dello stato maggiore d'artiglieria;

b) Di dieci reggimenti d'artiglieria da campagna;

c) Di quattro reggimenti d'artiglieria da fortezza;

d) Di compagnie da costa, di operai e di veterani di artiglieria (in numero da fissarsi secondo le esigenze del servizio).

Art. 14. Lo stato maggiore d'artiglieria provvede agli ufficiali superiori ed inferiori ai seguenti servizi d'artiglieria:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e Genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria;

c) Ai comandi territoriali d'artiglieria;

d) Alle direzioni territoriali d'artiglieria;

e) Alle direzioni di stabilimenti d'artiglieria.

Art. 15. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, di dieci batterie, di tre compagnie del treno e di un deposito.

Art. 16. Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di quindici compagnie e di un deposito.

I reggimenti da fortezza saranno formati allorquando, accresciuta la forza dell'esercito permanente, sarà possibile di portare a sessanta il numero delle compagnie d'artiglieria da fortezza.

Arma del Genio.

Art. 17. L'arma del Genio consta:

a) Dello stato maggiore del Genio;

b) Di due reggimenti del Genio.

Art. 18. Lo stato maggiore del Genio provvede gli ufficiali superiori ed inferiori ai seguenti servizi del Genio:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e Genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale del Genio;

c) Ai comandi territoriali del Genio;

d) Alle direzioni del Genio.

Art. 19. Ogni reggimento del Genio si compone di uno stato maggiore, di quattro compagnie pontieri, di sedici compagnie zappatori, di tre compagnie del treno e di un deposito.

D — *Armi di linea.*

Art. 20. Sotto la denominazione di armi di linea si comprendono l'arma di fanteria e l'arma di cavalleria.

Art. 21. Il Comitato delle armi di linea è il corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti le armi di linea. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto può vantaggiare il servizio delle armi di linea.

Esso è composto di:

Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);

Quattro membri (tenenti generali o maggiori generali);

Un ufficio di segreteria.

Arma di fanteria.

Art. 22. L'arma di fanteria comprende:

a) La fanteria di linea;

b) I bersaglieri;

c) Gli stati maggiori e le compagnie permanenti dei distretti, e le compagnie alpine;

d) Gli ufficiali delle fortezze.

Art. 23. La fanteria di linea consta di 80 reggimenti.

Ciascun reggimento di fanteria di linea è formato di uno stato maggiore, di tre battaglioni a quattro compagnie e di un deposito.

Art. 24. I bersaglieri sono formati in 10 reggimenti.

Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, di quattro battaglioni a quattro compagnie e di un deposito.

Art. 25. Il numero dei distretti militari è determinato dalla legge sulla coscrizione militare del Regno.

Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore e di un numero di compagnie permanenti adeguato all'importanza del distretto.

In alcuni distretti vi saranno delle speciali compagnie alpine, nel numero da fissarsi secondo le esigenze del servizio.

Art. 26. Il personale degli ufficiali delle fortezze comprende quel numero di ufficiali superiori ed inferiori che si richieggono pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, e che quindi dipende dal numero di queste.

Arma di cavalleria.

Art. 27. L'arma di cavalleria comprende:

a) 20 reggimenti di cavalleria, composti ciascuno di uno stato maggiore, di sei squadroni e di un deposito;

b) I depositi d'allevamento cavalli.

E — *Arma dei carabinieri Reali.*

Art. 28. L'arma dei carabinieri Reali comprende:

a) Il Comitato dell'arma;

b) Undici legioni territoriali;

c) La legione allievi carabinieri.

Art. 29. Il Comitato dell'arma dei carabinieri Reali, oltre ad essere corpo consultivo del Governo in quanto all'ordinamento ed al servizio in generale dell'arma, esercita comando diretto per mezzo del suo presidente, invigilando e provvedendo al retto andamento del servizio, della disciplina, e dell'amministrazione dell'arma, come è determinato dal regolamento dei carabinieri Reali.

Deve anche di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Governo su tutto quanto può avvantaggiare il servizio dell'arma.

Il Comitato è composto di un presidente, di tre o quattro membri (uffiziali generali) e di un ufficio di segreteria.

Art. 30. Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica, e ciascuna di esse è formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.

Art. 31. La legione allievi carabinieri è istituita per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati in essa.

F — *Corpo invalidi e veterani.*

Art. 32. Il corpo invalidi e veterani è istituito per incorporare i militari che, a termini del regolamento, hanno diritto di esservi ascritti.

Si compone di uno stato maggiore e di un numero di compagnie variabile a seconda del numero dei veterani ed invalidi.

G — *Corpo sanitario.*

Art. 33 Il corpo sanitario si compone:

a) Degli ufficiali medici;

b) Delle compagnie di sanità.

Art. 34. Il Comitato di sanità militare è corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni concernenti il servizio sanitario dell'esercito. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del predetto Ministro su tutto quanto può tornare a vantaggio del servizio sanitario militare.

Si compone di:

Un presidente (maggior generale medico);

Quattro colonnelli medici;

Un chimico-farmacista (per le ispezioni chimico-farmaceutiche);

Un ufficio di segreteria.

Art. 35. Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia appo i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari e nelle ambulanze, di cui hanno il comando.

Art. 36. Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e delle ambulanze militari in campagna.

Esse sono quante le direzioni degli ospedali militari di divisione.

La loro forza numerica, in tempo di pace, è adeguata al bisogno particolare degli ospedali militari in ciascuna divisione.

Sono comandate da ufficiali addetti ai rispettivi ospedali od ambulanze, sotto l'autorità dell'ufficiale medico, direttore di essi ospedali od ambulanze.

H — *Corpo del commissariato militare.*

Art. 37. Il Corpo del commissariato militare, per delegazione dell'Amministrazione centrale della guerra e sotto l'autorità dei comandanti generali e di quelli delle divisioni, soprintende ai servizi delle sussistenze, dei foraggi, del casermaggio e di altri approvigionamenti per l'esercito.

Da questo personale traggono il loro i commissariati dei comandi generali e di quelli di divisione.

I — *Corpo contabile militare.*

Art. 38. Gli ufficiali contabili attendono al servizio della contabilità nei corpi dell'esercito, negli Istituti, ospedali e magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari.

Art. 39. Il personale degli ufficiali contabili è esclusivamente tratto dagli ufficiali e sottufficiali dell'esercito.

L — *Corpo veterinario militare.*

Art. 40. — Gli ufficiali veterinari attendono al servizio zooiatrico dell'esercito, e sono quindi addetti ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli, ai comandi ed agli Istituti provvisti di cavalli.

CAPO III.

PERSONALI VARII DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA.

Art. 41. Ai servizi accessorii dell'esercito provvedono i seguenti personali:

a) Personale della giustizia militare;

b) Ingegneri-geografi e topografi dell'Istituto topografico militare;

c) Professori e maestri civili negli Istituti militari;

d) Farmacisti militari;

e) Ragionieri d'artiglieria;

f) Ragionieri-geometri del Genio;

g) Capi tecnici d'artiglieria e Genio;

h) Scrivani locali;

i) Assistenti locali del Genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

A — *Giustizia militare.*

Art. 42. Il personale della giustizia militare è ripartito in conformità di quanto è stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di:

Un avvocato generale militare;

Sostituti avvocati generali militari;

Avvocati fiscali militari;

Sostituti avvocati fiscali militari;

Segretari;

Sostituti segretari;

Sostituti segretari aggiunti;

Istruttori
Sostituti istruttori — ufficiali dell'esercito permanente.

B — *Ingegneri-geografi e topografi dell'Istituto topografico militare.*

Art. 43. Gli ingegneri-geografi ed i topografi che costituiscono il personale tecnico dell'Istituto topografico militare, si distinguono in:

Ingegneri-geografi.

Ingegneri-geografi capi;

Ingegneri-geografi principali;

Ingegneri-geografi;

Aiutanti ingegneri-geografi.

Topografi.

Topografi capi;

Topografi principali;

Topografi;

Aiutanti topografi.

C — *Professori e maestri civili negli Istituti militari.*

Art. 44. I professori e maestri civili negli Istituti militari si distinguono in:

Professori titolari;

Professori aggiunti;

Maestri;

Sotto-maestri.

D — *Farmacisti militari.*

Art. 45. Il personale farmaceutico militare si compone di:

Un chimico-farmacista ispettore;

Un farmacista direttore;

e di farmacisti principali:

Farmacisti;

Sotto-farmacisti;

Sotto-farmacisti-aggiunti.

E F — *Ragionieri dell'artiglieria e ragionieri-geometri del Genio.*

Art. 46. I ragionieri dell'artiglieria ed i ragionieri-geometri del Genio sono impiegati presso gli stabilimenti, i comandi e le direzioni territoriali dell'artiglieria o del Genio, e si compongono di:

Ragionieri dell'artiglieria.

Ragionieri capi;

Ragionieri principali;

Ragionieri;

Aiutanti ragionieri.

Ragionieri-geometri del Genio.

Ragionieri-geometri capi;

Ragionieri-geometri principali;

Ragionieri-geometri;

Aiutanti ragionieri-geometri.

G — *Capi tecnici di artiglieria e Genio.*

Art. 47. I capi tecnici d'artiglieria e Genio sono impiegati negli stabilimenti ed appo le Direzioni dell'artiglieria o del Genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in:

Capi tecnici principali;

Capi tecnici;

Sotto-capi tecnici.

H — *Scrivani locali militari.*

Art. 48. Gli scrivani locali servono per i lavori d'ordine e di scrittura nei vari uffici dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Art. 49. Gli scrivani locali non hanno gradazione di impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegnamenti.

I — *Assistenti locali del Genio.*

Art. 50. Gli assistenti locali del Genio sono impiegati ad assistere, per conto dell'Amministrazione militare, allo eseguimento dei lavori affidati al Genio militare.

Art. 51. L'articolo 49 è applicabile agli assistenti locali del Genio.

CAPO IV.

SCUOLE, UFFIZI E STABILIMENTI MILITARI VARI.

A — *Scuole militari.*

Art. 52. Le scuole militari del Regno sono:

a) La Scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari;

b) La Scuola d'applicazione di artiglieria e Genio, per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'Accademia militare e si destinano alle armi d'artiglieria e del Genio;

c) L'Accademia militare, per provvedere di ufficiali le armi dell'artiglieria e del Genio;

d) La Scuola militare per provvedere di ufficiali le armi di fanteria e di cavalleria;

e) I collegi militari, per preparare giovani per l'ammissione alla Scuola militare ed all'Accademia militare;

f) La Scuola normale di fanteria, centro di insegnamento per il tiro, ed altri rami d'istruzione di fanteria;

g) La Scuola normale di cavalleria, per compiere la istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dalla Scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;

h) I battaglioni d'istruzione, per fornire sottufficiali all'arma di fanteria;

Il numero di questi battaglioni può variare da uno a tre, e quello delle compagnie di ciascun battaglione da quattro a sei;

i) Gli squadroni d'istruzione, per fornire sottufficiali all'arma di cavalleria;

Il numero di questi squadroni può variare da uno a tre;

l) Le batterie e compagnie d'istruzione, per fornire sottufficiali all'arma d'artiglieria;

Il numero complessivo di tali batterie e compagnie può variare da due a quattro.

Art. 53. Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito permanente corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito permanente ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 44.

B — *Uffici centrali.*

Art. 54. L'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi è diretto da un uf-

ficiale generale, ed il suo personale è composto di ufficiali appartenenti ai vari personali dell'esercito.

Art. 55. L'ufficio d'amministrazione di personali vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno Consiglio d'amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermedio delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

Il personale di quest'ufficio è fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 38.

C — *Stabilimenti militari.*

Art. 56. Gli stabilimenti d'artiglieria e del Genio sono i seguenti:

Arsenali ed officine di costruzione, fabbriche d'armi, fonderie, polverifici, laboratorii di precisione, laboratorii pirotecnici.

Art. 57. Sono istituiti dei magazzini centrali militari come depositi delle stoffe da somministrarsi ai distretti ed ai corpi dell'esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare.

Art. 58. L'opificio d'arredi militari ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento di truppa, e coadiuva i distretti e i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono.

Art. 59. La farmacia centrale militare somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

CAPO V.

COMPAGNIE DI DISCIPLINA E STABILIMENTI PENALI MILITARI.

A — *Compagnie di disciplina.*

Art. 60. Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile o per colpe gravi o d'indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

Art. 61. Il numero di tali compagnie è indeterminato, e dipende da quello dei soldati che vi vanno ascritti.

Le compagnie stesse possono anche essere riunite in battaglioni.

Gli ufficiali ed i graduati di truppa sono tratti dai vari corpi dell'esercito permanente, e sono classificati nell'arma di fanteria.

B — *Stabilimenti penali militari.*

Art. 62. Gli stabilimenti penali militari sono di due specie, com'è stabilito dal Codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e le carceri militari; e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

Art. 63. Il personale di governo degli stabilimenti penali militari è tratto dai vari corpi dell'esercito permanente, ed è classificato nell'arma di fanteria.

CAPO VI.

UFFICIALI E TRUPPA DI COMPLEMENTO — UFFICIALI DI RISERVA.

Art. 64. Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e a tenere al completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Art. 65. Gli ufficiali di complemento sono forniti:

a) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente per dimissione volontaria;

b) Dagli ufficiali provenienti dai volontari di un anno;

c) Dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente dopo un servizio di 12 anni.

Art. 66. Gli ufficiali che hanno lasciato il servizio militare per dimissione volontaria sono soggetti ad esservi richiamati, in tempo di guerra, come ufficiali di complemento, sino all'età stabilita dalla legge sul reclutamento pel termine dell'obbligo al servizio militare.

Art. 67. Gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno fanno parte dell'ufficialità di complemento sino al 40° anno di età.

Art. 68. In tempo di pace gli ufficiali di complemento non hanno obbligo di servizio personale: quelli però provenienti dai volontari di un anno o dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente possono essere chiamati temporaneamente in servizio per loro istruzione, ed in tal caso ricevono l'indennità di cui all'ultimo capoverso dell'art. 80.

Art. 69. I sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito permanente e della milizia mobile, che siano di professione medici, veterinari o farmacisti, possono essere destinati a prestar servizio in tempo di guerra rispettivamente come ufficiali medici, ufficiali veterinari e farmacisti di complemento.

Similmente gli ascritti alla milizia mobile che siano giudicati abili a qualche servizio militare d'amministrazione, contabilità, giustizia, poste, telegrafi, ferrovie, ecc., vi possono essere destinati per il tempo di guerra.

Art. 70. La truppa di complemento è costituita degli uomini delle classi di seconda categoria a disposizione per l'esercito permanente; e di quelli di prima categoria ascritti all'esercito permanente che risultassero in eccedenza alla forza dei quadri organici.

Art. 71. Il Ministro della Guerra è autorizzato, in tempo di guerra, a disporre degli uomini, di cui all'articolo precedente, per compiere o rinforzare qualsiasi corpo di truppa dell'esercito permanente o della milizia mobile.

Art. 72. I distretti militari e i reggimenti di cavalleria, artiglieria e Genio devono essere costantemente provveduti del necessario per vestire, equipaggiare ed armare non solamente gli uomini di prima categoria delle classi in congedo illimitato, ma eziandio la truppa di complemento che in guerra può essere rispettivamente destinata a rifornire la fanteria, l'artiglieria e il Genio.

Art. 73. Gli ufficiali in ritiro, e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono, in tempo di guerra, essere chiamati in servizio come ufficiali di riserva. Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile in seguito a loro domanda, saranno impiegati nei servizi interni sia di amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venir destinati ai corpi mobilizzati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso.

Art. 74. Agli ufficiali di riserva, agli ufficiali ed alla truppa di complemento chiamati in servizio si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

CAPO VII.

MILIZIA MOBILE.

Art. 75. La milizia mobile ha truppe di:

a) Fanteria;

b) Artiglieria;

c) Genio.

Art. 76. I quadri, i ruoli, il vestiario, l'equipaggiamento, l'armamento e tutto l'occorrente per la milizia mobile deve trovarsi costantemente apparecchiato, così che, in caso di chiamata sotto le armi, i corpi di essa milizia possano immediatamente essere costituiti e prestar servizio.

Art. 77. Alla milizia mobile chiamata sotto le armi, si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

Art. 78. Gli ufficiali della milizia sono nominati per Regio decreto fra gli ufficiali di complemento o di riserva di cui al precedente capo VI, nel numero comportato dai quadri organici dei corpi di milizia: un terzo però dei posti, sino al grado di capitano esclusivamente, è devoluto arma per arma, a promozione per anzianità, agli ufficiali della milizia.

Gli ufficiali superiori dovranno preferibilmente essere scelti fra gli ufficiali dell'esercito permanente.

Art. 79. L'ufficiale della milizia, tranne quelli provenienti dai volontari di un anno, ha diritto ad un'indennità annua da inscriversi nel bilancio della Guerra. Questa indennità può essere cumulata sia collo stipendio, sia colla pensione di ritiro o di riforma.

Art. 80. Quando la milizia mobile non è sotto le armi, gli ufficiali della medesima non hanno obbligo di servizio personale.

Possono però essere chiamati temporaneamente presso i distretti militari o presso ad altro corpo dell'esercito permanente per la loro propria istruzione militare, ovvero anche per servizi eventuali.

In questa occasione sono interamente soggetti alla disciplina ed alle leggi militari, ed hanno ragione ad un'indennità giornaliera determinata per decreto sovrano.

Art. 81. Quando la milizia mobile è chiamata sotto le armi con decreto Reale, a tenore del disposto dell'articolo 3 della presente legge, gli ufficiali e la truppa hanno diritto alle paghe e competenze dell'esercito permanente e dell'arma cui appartengono.

Art. 82. In tempo di guerra gli ufficiali ascritti alla milizia mobile e provenienti dagli ufficiali di complemento, e col loro assenso anche quelli provenienti dagli ufficiali di riserva possono essere destinati a prestar servizio nei corpi dell'esercito permanente, e viceversa ufficiali dell'esercito permanente possono essere destinati a prestar servizio nei corpi della milizia mobile.

È altresì in facoltà del Governo di valersi in tempo di guerra dei militari di truppa ascritti alla milizia per afforzare i corpi dell'esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno.

Art. 83. In tempo di pace la milizia mobile è ordinata per compagnie, ma può essere costituita in battaglioni.

In tempo di guerra essa può essere formata in unità di forza maggiore (reggimenti, brigate, divisioni) sia da sè, sia in unione a truppe dell'esercito permanente.

A — *Fanteria di linea.*

Art. 84. La fanteria della milizia mobile è costituita in 960 compagnie di fanteria di linea, e 60 compagnie di bersaglieri. È ordinata per distretto militare, ed è composta degli uomini ascritti alla fanteria della milizia mobile, i quali per fatto di leva appartengono al distretto stesso.

Art. 85. Le compagnie della fanteria di milizia mobile hanno per centro di formazione i comandi dei distretti, cui fanno pure capo per l'amministrazione e la contabilità, quando costituite in battaglioni od unità di forza maggiore.

B — *Artiglieria.*

Art. 86. L'artiglieria della milizia mobile è costituita da 60 compagnie aventi ripartitamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Art. 87. Le compagnie di milizia mobile di ogni reggimento sono normalmente composte degli uomini di prima e seconda categoria ascritti alla milizia mobile, che servirono od ebbero l'istruzione militare nei reggimenti di artiglieria dell'esercito permanente.

Art. 88. In tempo di guerra le compagnie predette possono essere trasformate, parzialmente o totalmente, in batterie.

C — *Genio.*

Art. 89. Le truppe del Genio della milizia mobile sono formate in dieci compagnie, aventi rispettivamente per centro di formazione e di amministrazione uno dei due reggimenti del Genio.

Art. 90. Sono ascritti ai zappatori del Genio della milizia gli uomini che hanno servito nei reggimenti del Genio dell'esercito permanente, e vi possono anche essere ascritti uomini di seconda categoria aventi attitudini speciali nell'arma.

CAPO VIII.

COMMISSARI MILITARI PER LE FERROVIE.

Art. 91. È fatta facoltà al Governo di destinare presso ognuna delle grandi Società ferroviarie del Regno un commissario militare, le cui attribuzioni verranno stabilite per decreto Reale.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 92. Le disposizioni contenute agli articoli 66 e 73 sono applicabili a quegli ufficiali che all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi già nelle condizioni contemplate all'alinea a) dell'articolo 65 ed all'art. 73, ne facciano, entro un anno dalla promulgazione stessa, regolare domanda al Ministero della Guerra.

Art. 93. Agli attuali direttori di spirito, professori e maestri civili negli istituti militari, ed agli attuali farmacisti militari continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente legge.

Art. 94. Gli impiegati dei vari personali contabili, cui dalla presente legge è sostituito il personale degli ufficiali contabili, saranno mantenuti sino ad estinzione nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili adeguatamente al grado corrispondente.

Quanto all'avanzamento, alla disponibilità ed all'aspettativa, e quanto alle pensioni, continueranno ad essere loro applicate le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente legge.

Art. 95. Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, appartengono allo stato maggiore delle piazze, e più non siano atti al servizio dell'esercito attivo, saranno applicate, entro l'anno 1874, le disposizioni sancite dagli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871, n. 330, sulla riforma degli ufficiali.

Art. 96. Gli attuali guardarmi saranno mantenuti, sino ad estinzione, in esso grado e relativi assegnamenti; potranno per altro concorrere all'ammissione nel corpo contabile militare al pari degli altri sottufficiali dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 30 settembre 1873.

VITTORIO EMANUELE

RICOTTI.

Il N. 1596 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno,

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Casalpoglio e Castelgoffredo, in data 20 aprile e 30 maggio 1873, e quella del Consiglio provinciale di Mantova, in data 12 agosto 1873;

Visto l'articolo 14 della legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865, allegato A;

Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5815,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1874, il comune di Casalpoglio è soppresso e unito a quel di Castelgoffredo, nella provincia di Mantova.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Castelgoffredo, a cui si procederà a cura del prefetto della provincia entro il mese di dicembre 1873, in base alle liste elettorali debitamente riformate a forma di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il N. 1597 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Barberino di Val d'Elsa, in data 21 maggio 1873, relativa al trasferimento della sede del comune nella borgata Tavarnelle;

Veduta la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Firenze, in data 23 agosto 1873, in coerenza al disposto dell'articolo 176, n. 1, della legge comunale e provinciale,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Barberino di Val d'Elsa, in provincia di Firenze, è autorizzato a trasferire la sede municipale nella borgata Tavarnelle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 ottobre 1873.

VITTORIO EMA[illegible]ELE

G. CANTELLI.

Il N. DCCXXXVIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per le operazioni di credito popolare, stabilita in Carrara, con la denominazione di *Banca Mutua Artigiana e Cassa Popolare di Risparmio di Carrara*, e col capitale nominale di lire 200,000 diviso in 2000 azioni da lire 100 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo I.

La Società cooperativa di credito, anonima per azioni nominative, denominatasi: *Banca Mutua Artigiana e Cassa Popolare di Risparmio di Carrara*, sedente in Carrara ed ivi costituitasi coll'istrumento pubblico del 6 febbraio 1873, rogato Pietro Eutichiano Attuoni, al n. 126 di repertorio, è autorizzata e il suo statuto, che sta inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2° del presente decreto.

Articolo II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'art. 5 sono aggiunte le parole « salva l'approvazione governativa »;

b) Nell'art. 18 alle ultime parole « l'impiego delle somme ricevute in deposito a conto corrente a breve scadenza » son sostituite le parole « l'impiego in operazioni a lunga scadenza delle somme ricevute a risparmio o in deposito a conto corrente »;

c) Nell'art. 33 alle parole « Giornale degli annunzi del Regno » sono sostituite le parole « Giornale della Provincia destinato agli annunzi giudiziari »;

d) Nell'art. 36 alle parole « il quinto delle azioni emesse » sono sostituite le parole « il quarto delle azioni emesse »;

e) Nell'art. 39 alla parola « sei » è sostituita la parola « sette »;

f) L'articolo 56 è soppresso.

Articolo III.

La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 200 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 settembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti delli 25 giugno e 14 settembre 1873:

A cavaliere:

Bossuto Gaetano, maggiore in ritiro;

Bassi Augusto, tenente nell'arma dei RR. carabinieri.

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli con decreti del 14 settembre 1873:

A commendatore:

Vedriani cav. Giulio Cesare, già presidente del tribunale supremo di revisione in Modena;

Robecchi comm. Giuseppe, senatore del Regno, economo generale dei Benefizi vacanti in Milano.

A cavaliere:

Bortolucci avv. Giovanni, consigliere della sezione di Corte d'appello in Modena;

Massimino sacerdote Giuseppe, parroco di Frossasco.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura con decreto del 9 settembre 1873:

A cavaliere:

Camerani Antonio;

Tissoni avv. Carlo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze con decreto del 15 settembre 1873:

Ad ufficiale:

Broceri cav. Giovanni Battista, consigliere della Corte d'appello di Firenze, membro della Commissione centrale per i reclami riguardanti le imposte dirette.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri con decreti del 15 settembre 1873:

A cavaliere:

Dall'Orso Augusto;

Castellani dott. Giuseppe.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso.

Con visto del signor prefetto di Roma del giorno 25 settembre, n. 20788, venne resa esecutoria la deliberazione del Consiglio comunale di Vignanello, mandamento di Viterbo, circondario di Viterbo, provincia di Roma, con cui venne istituita una fiera di bestiame da aver luogo ogni anno nella domenica successiva al giorno 21 del mese di novembre.

Roma, 13 ottobre 1873.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione

A. ROMANELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di diritto costituzionale vacante nella R. Università di Roma.

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di diritto costituzionale nella R. Università di Roma.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero di Pubblica Istruzione entro tutto il 31 ottobre prossimo, dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli, o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 31 agosto 1873.

Per il Ministro: G. BARBERIS.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In conformità al disposto dell'articolo 75 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa averci interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento del mandato sott. descritto, ove non siano state fatte opposizioni un mese dopo la pubblicazione del presente, ne sarà rilasciato il corrispondente duplicato e resterà di nessun valore il precedente titolo.

Mandato n. 11545, di L. 73 33, rilasciato il 31 dicembre 1872 da questa Amministrazione a favore del notaio Giovanni Landriaina per interessi semestrali scaduti al 31 dicembre 1872 sul deposito di L. 1700 dal medesimo fatto a cauzione dell'esercizio del notariato in Trinitapoli, pagabili dalla Tesoreria di Foggia.

Firenze, addì 4 ottobre 1873.

Per il Direttore Capo di Divisione

M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale

CRESSOLE.

PARTE NON UFFICIALE

XI CONGRESSO DEGLI SCIENZIATI ITALIANI

Si avvertono gli scienziati desiderosi di partecipare al Congresso delli 20 di ottobre in Roma che, per la diminuzione del 50 p. 0|0 conceduta loro dall'Amministrazione delle strade ferrate, essi pagheranno in intero il viaggio di arrivo e faranno gratuitamente quello di ritorno.

Le circolari e le lettere spedite dalla Presidenza a parecchi scienziati non li esimono da alcuna delle formalità imposte dal regolamento.

Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni dalle 10 alle 2 nelle sale della Società Geografica, in via della Colonna, n. 28.

La Presidenza ha inoltre diramato la seguente circolare:

Roma, 6 ottobre 1873.

Signore,

Molti si dolgono d'ignorare tuttora le condizioni richieste per l'ascrizione al Congresso degli scienziati italiani che si aprirà in Roma il dì 20 di ottobre; e ciò, non ostante parecchie circolari pubblicate e distribuite in più tempi.

Quindi ci diamo premura di ristampare esse condizioni quali si trovano nel regolamento stato discusso e deliberato nel 1861 in Firenze.

Queste sono:

« I. Hanno diritto ad essere ascritti come membri del Congresso tutti gl'Italiani che già appartennero ad uno dei precedenti; quelli che sono soci di Accademie o d'altri Istituti che danno pubblicità ai loro atti; i direttori di alti studi o di stabilimenti scientifici; tutti i professori insegnanti o emeriti e gli ufficiali superiori delle armi dotte. Saranno pure ammessi a far parte del Congresso coloro che, sebbene non italiani, verranno proposti da tre membri già inscritti al Congresso medesimo.

II. Ad ogni Congresso, ciascuno degli scienziati italiani che desideri appartenervi, dichiarerà la classe o classi alle quali intende di ascriversi, e pagherà nell'atto dell'ammissione una sola tassa di lire 20. »

I sottoscritti poi deliberarono, secondo convenienza e ragione, di estendere ai nazionali il privilegio che l'ultimo inciso del 1° articolo conferisce ai non nazionali.

Per graziosa concessione delle rispettive Amministrazioni il prezzo delle corse sulle strade ferrate è, per gli ascritti al Congresso, diminuito della metà.

Il dì 9 di ottobre si aprirà l'ufficio di ascrizione al Congresso nelle stanze della *Società Geografica* (via Colonna, numero 28). Rimarrà aperto dalle 10 del mattino alle 2 pomeridiane di ciascun giorno insino al chiudersi del Congresso.

Le persone desiderose di ascriversi dimostreranno di essere incluse in qualcuna delle categorie designate dal regolamento, ovvero cureranno di essere proposte da tre membri già ascritti.

Nell'atto di ascriversi ciascuno pagherà *venti lire* e segnerà il suo nome sulla carta di ammissione firmata dal presidente del Congresso.

Gli scenziati stranieri che vorranno ascriversi sono esenti dalla tassa delle venti lire.

Nel mattino del giorno 20 di ottobre a mez-

i si aprirà il Congresso in una delle sale del ...mpidoglio.

S. E. il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha ...o ordine che sieno aperti agli ascritti al Con...sso gli stabilimenti tutti da lui dipendenti; ...sino al 5 di novembre accorda un congedo ...tti gl'insegnanti delle scuole secondarie che ...ranno partecipare di presenza al detto Con...sso, purchè sieno esenti dal carico degli ...mi, ovvero si facciano supplire da persona ...nea.

Il Municipio romano sempre sollecito e libe...e verso qualunque impresa che giovi alla ...nza, cresca il decoro d'Italia e ne attesti ...ificazione, s'apparecchia a fare degna e ...a accoglienza in tale occasione ai dotti na...nal e stranieri e procurar loro ogni sorta di ...volezze e comodità e speciali dimostrazioni ...nore e di riverenza.

Senatore Terenzio Mamiani, *presidente*.
Senatore Giuseppe Ponzi, *assessore*.
Deputato Onorato Caetani, *id.*
Professore Luigi Bielchini, *segretario generale*.
Professore Rodolfo Lanciani, *id.*

ELEZIONI POLITICHE
del 12 ottobre 1873.

Risultato definitivo della votazione nel Collegio di Città Sant'Angelo.

Inscritti 634
Votanti 521
Eletto Coppa con voti 268

DIARIO

Il partito liberale d'Inghilterra ha riportato ...trionfo elettorale a Bath. Gli elettori di ...sto collegio, i quali nell'intervallo di sei ...i avevano mandato alla Camera dei co...ni un conservatore, hanno in quest'ultima ...zione nominato il candidato liberale, signor ...yter, il quale ottenne 2210 voti contro 2071 ...i al signor Forsyth, il protetto del signor ...raeli. Questi era, per così dire, personal...nte impegnato pel sopravvento del candi...o *tory*, perchè ne aveva raccomandato con ...sua lettera la nomina; onde la elezione ...candidato liberale acquista maggiore im...tanza.

...l *Times*, senza esagerare il valore dell'ele...ne di Bath, ne afferma tuttavia l'impor...za, e soggiunge che il trionfo del candidato ...erale fu alquanto agevolato dalle declama...ni del capo del partito conservatore, le ...ali eccitarono lo zelo del partito liberale, e ...nsero alla votazione anche gli elettori in...fferenti.

La *Provinzial Korrespondenz* conferma che ...peratore Guglielmo, accompagnato dal ...nduca e dalla granduchessa di Baden, ...gerà a Vienna il 16 ottobre.

...econdo lo stesso periodico, la Camera ...siana dei deputati verrà disciolta; le ele... primarie saranno fissate pel 28 ottobre, ...uelle dei deputati pel 4 novembre. Si ...e che la nuova Camera potrà essere con...ta nella prima quindicina di novembre.

...a questione relativa al ministero degli af... esteri nel gabinetto prussiano è stata de...ivamente decisa. Il signor di Bülow, con ... sua circolare, annunziò la sua nomina ... funzioni di segretario di Stato col grado ...nistro di Stato. Egli assunse immediata...nte le funzioni del suo ufficio.

...i legge nel *Mémorial Diplomatique*, che, ...lora la restaurazione monarchica non si ...sse possibile in Francia, le varie frazioni ...a destra non troncherebbero i vincoli che ...entemente le uniscono, e aderirebbero ...proroga dei poteri del maresciallo Mac...on.

...o stesso giornale soggiunge che il signor ...rs, lungi dallo assumere la direzione della ...pagna radicale, si sarebbe dichiarato con...al licenziamento dell'Assemblea, e non si ...rerebbe contrario alla prorogazione dei ...ri del maresciallo presidente.

...o stesso *Mémorial* scrive che il conte di ...mbord è partito da Frohsdorff senza indi... il luogo dove prenderà dimora.

...colonnello Stoffel ha scritto una lettera ...*ien Public* per dichiarare che nessuno ha ...itto di giudicare la sua condotta prima ...onoscere la sua deposizione davanti al ...glio di guerra, incaricato di giudicare il ...sciallo Bazaine, e dove egli, il colonnello ...el, fu, nella relazione del generale de Ri... accusato di avere intercettato un dispac... Si lagna degli attacchi ai quali fu fatto ... per parte di alcuni giornali egli, che ...rentacinque anni servì « sotto la ban... di Marengo e di Friedland, » e che inol... sempre per la causa dell'ordine.

...indi la lettera conchiude con queste pa... « Oggidì, mentre una frazione della Ca... tenta, mediante un colpevole raggiro, ...porre alla Francia una restaurazione mo...ica, stimo che la grandezza del peri... richieda la cooperazione e la lega di ... e che il dovere di tutti i patrioti è di ... per difendere la sovranità nazionale. »

...dienza del 9 del processo Bazaine ebbe ...lla lettura dei documenti annessi all'atto ...usa. Non tutti sono diretti contro il ma...llo Bazaine, nè egli solo è l'incriminato. ...onnello Tournier, comandante a Thion... è molto bistrattato in uno di quei documenti. Gli si rimprovera la negligenza da lui recata nell'adempimento del suo dovere, e, anzichè d'incoraggiare gli arditi uomini che tentavano di recare a Metz o di esportarne dispacci, d'aver messo, al contrario, mille ostacoli al loro viaggio.

Il comandante di Thionville ha in questi documenti annessi un compagno di strazio, il comandante Magnan, aiutante di campo del maresciallo Bazaine.

Appena finito questo capitolo, l'udienza è sospesa. Alle 3 e 1/4 rientra il Consiglio, e vennero letti i documenti giustificativi delle asserzioni del rapporto circa un dispaccio diretto al maresciallo Mac-Mahon e che il colonnello Stoffel avrebbe trafugato.

Udienza del 10.

L'adunanza è aperta alle 12 45.

L'ing. Bazaine stringe la mano di suo fratello, nel momento in cui egli abbandona il corritojo per entrare nella sala d'udienza. Arrivano tre nuovi testimoni. Il presidente dà atto di loro presenza; e il cancelliere riprende la lettura degli allegati.

Si è arrivati agli approvigionamenti. Il maresciallo fece conoscere a Régnier ch'egli avea viveri soltanto fino al 18 ottobre. Ora, il 25 settembre, egli scrive al ministro della guerra, ma non gli fa conoscere la propria situazione. Anzi, dopo il 25 settembre, egli non cerca più di comunicare coll'esterno. Eppure molte persone passavano le linee prussiane. Il 25 agosto due persone attraversavano le linee e rientravano a Metz. Tre altre lo facevano il 28 agosto. Il 30 agosto la signora Grosseratte abbandona Metz; il 2 settembre, il 9, il 10, l'11 e il 12 settembre vi arrivavano soldati sfuggiti da Sédan; il 14 il brigadiere del Genio Penneter vi reca giornali.

Il 16 un ufficiale apporta al maresciallo le medesime notizie. Un sottufficiale penetra a Metz alla fine di settembre, sotto il pseudonimo di Claude Bernarde.

Più tardi, officiali prigionieri fuggono e riescono ad entrare in Metz.

Il 24 settembre, vi si vedevano arrivare emissari con giornali. Abitanti passavano per fornir viveri ai loro figli, trattenuti nella città per il blocco.

Tutte queste entrate e uscite sono notate nel registro dello stato maggiore generale. Il più difficile era di passare i posti avanzati; ma, al dire dei testimoni, simili difficoltà erano lungi dall'essere insuperabili. Passati i posti avanzati, non si correva più nessun pericolo.

Palloni partivano da Metz con dispacci privati, ma il maresciallo non se ne era mai servito.

Il maresciallo poteva valersi d'un sotterraneo, che comunicava coll'esterno. Lo sapeva; ma l'inchiesta constata ch'egli non se ne servì giammai.

Il generale Le Flò spedì numerosi dispacci a Bazaine. Gambetta dichiara ch'egli ne ha spediti molti. In uno di essi, scrisse: « Confido in colui che io chiamo il *glorioso Bazaine*. »

Con Strasburgo, Bitche e Belfort le comunicazioni erano continue, grazie agli sforzi coraggiosi degli emissari.

In 54 giorni il maresciallo non spedì che un solo dispaccio, in tre esemplari, quello che annunciava la capitolazione.

Si cercarono tre emissari. Uno di essi è pervenuto a Thionville. Ora, Thionville e Metz hanno sempre comunicato abbastanza facilmente.

Bazaine ha dovuto ricevere la lettera del signor di Kératry, perchè scrisse alla signora marescialla a Tours. Come mai — dice il generale relatore — avrebbe egli potuto conoscere l'indirizzo della marescialla, se non per la lettera del signor di Kératry? Questo indirizzo non lo poteva indovinare.

L'inchiesta constatò che il colonnello Fournier avvertì con dispaccio il maresciallo che tutto era pronto per fornire di viveri il suo esercito.

Un testimonio afferma ch'egli vide il maresciallo in persona, a cui rimise il dispaccio. Dice che Bazaine lo lesse, alzando le spalle; che gli domandò in seguito s'egli era vero che si preparavano approvigionamenti; e che Bazaine gli diede dieci franchi.

L'udienza continua.

BOLLETTINO DEL CHOLERA.
(13 ottobre).

Provincia di Napoli.
Napoli, casi 19, morti 9.
Torre del Greco, casi 2, morti 0.
Totale dei casi nella provincia: 21, morti 9.

Provincia di Genova.
Genova, casi 13, morti 11.
San Francesco, casi 2, morti 2.
Totale dei casi nella provincia: 15, morti 13.

Provincia di Brescia.
In quattro comuni complessivamente: casi 5, morti 2.

Provincia di Padova.
In tre comuni complessivamente: casi 5, morti 2.

Provincia di Reggio Emilia.
Montecchio, casi 2, morti 0.

Provincia di Rovigo.
Rovigo, casi 2, morti 1.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 12.

Dicesi che Don Alfonso e sua moglie siano ritornati in Francia.

Nel combattimento navale a Cartagena, le navi degli insorti *Mendez Nunez* e *Numancia* riportarono gravi avarie.

Corre voce che una nave estera siasi interposta fra la *Mendez Nunez* e la *Vittoria*.

La grande velocità della *Numancia* impedì ch'essa fosse presa d'abbordaggio.

L'artiglieria di Palma fu rinforzata con 8 cannoni e 4 mortai.

Parigi, 13.

Confermasi che rimasero eletti i 4 candidati repubblicani.

Rémusat ebbe 47,500 voti, contro Niel che ne ebbe 19,600; Thurigny ne ebbe 39,800, contro Gillois che ne ebbe 28,200; Reymond ne ebbe 59,800, contro Faure che ne ebbe 24,500; Girot Pouzol ne ebbe 36,300.

Questi risultati sono quasi completi.

Vienna, 13.

La *Rivista del Lunedì*, in un articolo officioso, deplora la brusca rottura dell'inchiesta austro-ottomana sugli avvenimenti della Bosnia, rottura provocata dalla Turchia; qualifica come meritevole delle più serie considerazioni la memoria turca indirizzata alle potenze, la quale non porta alcuna firma; confuta energicamente le accuse contenute nella memoria contro i funzionari consolari austriaci e le dichiara prive di qualsiasi fondamento; ricorda come la dimostrazione della Turchia, in occasione della visita del principe Milano a Vienna, avendo provocato una correzione energica, fu seguita da scuse confuse e termina dicendo: « Bisogna che il governo ottomano sappia che se l'Austria-Ungheria non ha alcun interesse di accelerare il processo di decomposizione della Turchia, essa ha però il diritto di esigere dal Sultano e dal governo ottomano certi riguardi e simpatie riconoscenti. In ogni caso il gabinetto di Vienna metterà un termine a questa situazione imbrogliata e domanderà una soddisfazione efficace. »

Dresda, 12.

Ieri la carrozza del principe ereditario di Sassonia si è rovesciata. S. A. cadde sotto la carrozza e riportò alcune contusioni.

Dresda, 13.

Il *Giornale di Dresda* dice che il principe ereditario ha potuto oggi alzarsi dal letto ed è fuori d'ogni pericolo.

Zehmen fu nominato presidente della prima Camera.

Madrid, 13.

Dispaccio ufficiale. — L'insurrezione carlista diminuisce.

Le bande di Valles e di Segarra furono respinte il giorno 8 ad Amposta, e subirono gravi perdite.

I sedicenti principi, il generale Plavas, il colonnello Freixa, ed alcuni altri si sono ritirati in Francia.

Il brigadiere Loma ha sconfitto nuovamente i carlisti il giorno 8 fra Ilsurbel ed Oyarzun.

Gl'insorti di Cartagena sono completamente disorganizzati e le loro fregate furono vinte nel combattimento navale che ebbe luogo l'11.

Essendo arrivata dinanzi a Cartagena anche la fregata corazzata *Saragozza*, si ritiene per certo che l'insurrezione cantonale sarà fra breve definitivamente terminata.

Costantinopoli, 13

Gli sforzi di alcuni delegati riuscirono ad appianare le divergenze insorte nell'ultima seduta della commissione dell'Istmo di Suez.

Credesi che nella seduta di mercoldì si otterrà un accordo completo e che si potranno terminare le discussioni del regolamento interno.

Il generale Ignatieff è giunto ieri.

Trianon, 13.

Processo del maresciallo Bazaine. — Essendo terminata la lettura della requisitoria e dei documenti annessi, s'incomincia l'interrogatorio dell'imputato.

Il maresciallo respinge ogni responsabilità fino al 12 agosto, essendo stato fino a quell'epoca soltanto luogotenente dell'Imperatore. Rigetta quindi la responsabilità degli errori posteriori sui capi dei corpi, i quali, avendo la direzione generale, dovevano provvedere ai mezzi di esecuzione. Soggiunge che aveva istruzione di nulla compromettere e che cercava di tenere l'esercito tedesco sotto Metz più che di aprirsi un passaggio.

L'interrogatorio continuerà domani.

Parigi, 13.

Si assicura che domani giungerà qui la risposta del conte di Chambord alle comunicazioni che gli sono fatte attualmente.

Il Consiglio di guerra pronunziò la sentenza contro Ranc e lo condannò alla pena di morte in contumacia.

L'*Union* dice che il conte di Chambord ricevette a Frohsdorff numerosi indirizzi di congratulazione in occasione dell'anniversario della sua nascita. Il conte ringraziò i firmatari ed espresse la speranza che potrà sormontare tutti gli ostacoli col concorso di tutti gli uomini di buona volontà.

Il *Bien Public* si pronunzia contro la continuazione dello stato provvisorio, e dice che bisogna far intervenire il paese nella scelta dei suoi destini.

Il *Journal de Paris* dice che i risultati delle ultime elezioni provano viepiù l'urgente necessità di ristabilire la monarchia, altrimenti si avrà presto il radicalismo e quindi la dittatura.

Madrid, 13.

A Cartagena il fuoco fu sospeso sabato a mezzodì fino alle ore 5 pomeridiane di domenica. Allora tutti i forti ripresero il fuoco quasi simultaneamente, mettendo le bandiere a mezza asta per la sepoltura di Moya, membro della Giunta, ucciso nel combattimento navale di sabato.

Le perdite degli insorti in questo combattimento navale ascesero a 13 morti e 47 feriti.

L'attacco dei carlisti contro Amposta, nell'Aragona, fu respinto.

Londra, 14.

A Taunton rimase eletto il signor James, avvocato generale e candidato conservatore.

New York, 13.

Il Congresso messicano approvò un emendamento alla Costituzione che separa lo Stato dalla Chiesa, abolisce i giuramenti, proibisce i monasteri ed ordina l'espulsione dei gesuiti.

BORSA DI BERLINO — 13 ottobre.

	11	13
Austriache	193 3/4	193 1/2
Lombarde	94 1/2	94 1/2
Mobiliare	128 3/4	128 1/4
Rendita italiana	60 —	59 3/4
Banca franco-italiana	—	—
Rendita turca	47 1/2	47 3/8

BORSA DI VIENNA — 13 ottobre.

	11	13
Mobiliare	216 —	214 —
Lombarde	160 50	159 50
Banca anglo-austriaca	154 —	149 —
Austriache	328 —	325 —
Banca Nazionale	953 —	954 —
Napoleoni d'oro	9 05 1/2	9 06 1/2
Cambio su Parigi	44 45	44 45
Cambio su Londra	112 80	112 50
Rendita austriaca	72 80	72 45
Id. id. in carta	68 40	68 50
Banca italo-austriaca	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI PARIGI — 13 ottobre.

	11	13
Prestito francese 5 0/0	93 30	92 87
Rendita id. 3 0/0	57 95	57 55
Id. id. 5 0/0	92 92	92 45
Id. italiana 5 0/0	61 55	61 30
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 11/16	92 5/8
Ferrovie Lombardo-Venete	368 —	366 —
Banca di Francia	4300 —	4315 —
Ferrovie Romane	77 —	75 —
Obbligazioni Romane	162 —	164 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	175 —	174 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	13 1/4	13 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	— —	475 —
Azioni id. id.	— —	752 —
Londra, a vista	25 37 1/2	25 37 1/2
Aggio dell'oro per mille	3 —	3
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI FIRENZE — 13 ottobre.

Rend. ital. 5 0/0	68 50	nominale
Id. id. (god. 1° luglio 73)	— —	
Napoleoni d'oro	23 05	contanti
Londra 3 mesi	28 80	»
Francia, a vista	115 —	»
Prestito Nazionale	— —	
Azioni Tabacchi	850 —	nominale
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2195 —	»
Ferrovie Meridionali	445 —	»
Obbligazioni id.	— —	
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1595 —	fine mese
Credito Mobiliare	911 1/2	»
Banca Italo-Germanica	— —	
Banca Generale	— —	

Debole.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
Sede di Roma.

Per norma di chiunque possa avervi interesse, si deduce a pubblica notizia che la Direzione Generale della Banca, finora in Firenze, trasferirà nel mese corrente i propri uffici in Roma, via dei Barbieri, palazzo Lazzaroni, e funzionerà colà officialmente incominciando dal 3 novembre prossimo.

MINISTERO DELLA MARINA
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 12 ottobre 1873 (ore 14 52).

Cielo coperto nelle Marche, in Sardegna e nel nord della Sicilia. Nuvoloso in molti altri luoghi. Mare calmo o mosso e venti deboli lungo le coste della penisola; agitato per venti forti, greco-scirocco lungo le coste della Sardegna e Sicilia. Barometro in generale un poco abbassato soltanto in Sardegna e sceso di 4 mm. Ieri pioggie in alcuni paesi Sicilia e Cagliari. Stanotte a Roma. Tempo vario e turbato e dominio di venti freschi o forti specialmente sul Mediterraneo.

Firenze, 13 ottobre 1873 (ore 16 20).

Venti di nord nella Italia superiore, di sud nella inferiore, forti in vari luoghi, cielo nuvoloso in quasi tutta la penisola. Coperto o piovoso in Sicilia ed a Malta. Mare agitato lungo le coste della Sardegna, sui golfi di Gaeta, Napoli, a Porto Empedocle ed a Taranto. Barometro abbassato da 2 a 4 mm. in tutta l'Italia. Ieri per sette ore libeccio fortissimo. Tempo burrascoso e mare grosso a S. Teodoro (Trapani); tempo vario qua e là turbato.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 13 ottobre 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	760 8	760 9	760 1	760 9	Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	17 2	22 0	22 0	18 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	87	66	63	85	Massimo = 23 0 C. = 18 4 R.
Umidità assoluta	12 57	12 91	12 53	13 14	Minimo = 17 0 C. = 13 6 R.
Anemoscopio	N. 1	S. 9	S. 13	Calma	Magneti.
Stato del cielo	2. strati	1. nuvolo	2. nuvolo	9. bello, vapori	Stretti il declinometro e il bifilare. Largo e basso il verticale.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 14 ottobre 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	68 80	67 25	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»		— —	— —		— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»		—	— —		— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»		—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»			—	—	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	510	507 —	—	—	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	71 05	71 —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		70 —	69 95	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73		71 40	71 35	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000		— —	—	—	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	19 7[illegible]
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	—	— —	485 50	485 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	509	508 —	509	503	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	— —	— —	— —	— —	398
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	— —	—	—	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	— —	—	—	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	— —	—	—	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	—	— —	—	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500			— —	—	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali		500		— —	—	—	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	—	— —	— —	—	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —		— —	—	— —	— —	170
Società Anglo-Rom. per l'Illuminazione a gas	1 genn. 73	500	— —	— —	—	—	— —	— —	518
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —		—	—	— —	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	396	394 50	396 —	394 50	— —	— —	—
Compagnia Fond. Ital.	»	250	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca		—	— —	—	— —	— —	—	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	—	— —
Firenze	30	— —	— —	—
Genova	30	— —	—	— —
Livorno	30	— —	— —	—
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	—	— —	— —
Parigi	90		— —	— —
Marsiglia	90	113 30	113 25	— —
Lione	90	—	— —	— —
Londra	90	28 80	28 75	— —
Augusta	90	—	— —	—
Vienna	90	—	— —	—
Trieste	90	— —	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		23 05	23 02	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 1° sem. 1874 — 68 80 c. 2° semes. 1873 — 70 55, 70 57 1/2 cont. — 70 45, 47, 52, 55 1/2 fine.
Prestito Romano Blount 70, 70 25 cont.
Detto Rothschild 71 37 cont.
Banca Generale 485 50.
Banca Italo-Germanica 509.
Credito immobiliare 396 fine, 394 1/2 cont.

Il Deputato di Borsa:
Il Sindaco: A. Pirri.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nelle provincie sottoindicate.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane di giovedì giorno 23 del venturo mese di ottobre, nell'ufficio delle prefetture respettive, si addiverrà alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al pubblico incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia, ritenute le indicazioni e condizioni di che nella seguente Tavola:

PREFETTURA incaricata della tenuta dell'asta	Numero dei lotti	CARCERI GIUDIZIARIE componenti il lotto	Servizio che si appalta	Disposizioni dei capit. d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto: Parte dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo del deposito per adire all'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Esemplari dei capit. d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Importo
Ancona	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Fornitura	Parte I, titolo 1 della parte II	A, D, G, L, O, P, Q p. I, R p. II	1,202,370	0 70	3500	2350	20	45 »
Arezzo	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	428,050	0 72	1200	835	16	36 »
Ascoli	1°	Carceri del circondario d'Ascoli	Id.	Id.	Id.	292,050	0 72	800	570	11	24 75
[illegible]	2°	Carceri del circondario di Fermo	Id.	Id.	Id.	292,845	0 72	800	510	11	24 75
Bologna	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	1,442,078	0 70	4200	2800	27	60 75
Ferrara	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	621,775	0 72	1800	1215	17	38 25
Firenze	Unico	Carceri giudiziarie della provincia, escluse le carceri delle Murate e di Santa Verdiana in Firenze	Id.	Id.	Id.	489,450	0 72	1400	955	33	74 25
Forlì	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	699,650	0 70	2000	1365	20	45 »
Grosseto	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	282,085	0 75	800	550	17	38 25
Livorno	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	601,575	0 70	1800	1175	10	22 50
Lucca	Unico	Carceri giudiziarie della provincia, escluse le carceri di San Giorgio in Lucca	Id.	Id.	Id.	99,815	0 75	300	195	16	36 »
Macerata	1°	Carceri giudiziarie del circondario di Camerino	Id.	Id.	Id.	91,720	0 75	300	180	18	40 50
[illegible]	2°	Carceri giudiziarie del circondario di Macerata	Id.	Id.	Id.	636,095	0 70	1800	1240	7	15 75
Massa	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	294,420	0 72	800	575	20	45 »
Modena	1°	Carceri giudiziarie del circondario di Modena	Id.	Id.	Id.	597,615	0 70	1800	1165	20	45 »
Modena	2°	Carceri giudiziarie del circondario di Pavullo	Id.	Id.	Id.	113,680	0 75	300	220	13	29 25
Parma	Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	573,155	0 70	1700	1120	26	58 50
Perugia	Unico	Carceri giudiziarie della provincia, escluso il carcere della Rocca di Narni	Id.	Id.	Id.	1,250,810	0 70	5600	3735	43	96 75
Pesaro	1°	Carcere giudiziario del circondario di Pesaro	Id.	Id.	Id.	521,890	0 70	1500	1020	10	22 50
Pesaro	2°	Carcere giudiziario del circondario di Urbino	Id.	Id.	Id.	225,900	0 72	600	440	12	27 »
Piacenza	Unico	Carcere giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	428,025	0 70	1300	855	24	54 »
Pisa	Unico	Carcere giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	316,325	0 70	900	615	19	42 75
Ravenna	Unico	Carcere giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	767,743	0 70	2200	1500	18	40 50
Reggio Emilia	Unico	Carcere giudiziarie della provincia	Id.	Id.	Id.	415,655	0 70	1200	810	25	56 25
Siena	Unico	Carcere giudiziario della provincia	Id.	Id.	Id.	283,898	0 72	800	555	18	40 50

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1° La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrenti dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1878.

2° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, illimitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della Tavola sovrastante.

3° La somministrazione del vitto agli agenti di custodia non sarà fatta secondo la tabella R, parte II, vale a dire che l'impresario dovrà fornire ai guardiani delle carceri giudiziarie il vitto in detta tabella prescritto per i guardiani delle case di pena e bagni penali, e di conseguenza anche gli oggetti da tavola descritti nella parte II della tabella Q. La razione di pane sarà sempre fornita in natura. Per le altre somministrazioni alimentarie l'Amministrazione potrà ordinare all'appaltatore di corrispondere ai guardiani, perchè ammogliati o per altre cause, una indennità in denaro. In questo caso l'indennità giornaliera che l'appaltatore dovrà pagare a ciascun guardiano resta fissata in centesimi 55 di lira.

L'Amministrazione riservasi anche la facoltà di limitare al solo pane la somministrazione vittuaria ai guardiani, ed in questo caso l'appaltatore dovrà per ciascun guardiano e per ciascuna giornata di presenza del medesimo abbuonare all'Amministrazione centesimi 55 che saranno detratti dai di lui averi nella liquidazione della contabilità trimestrale.

4° L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogni qualvolta piaccia all'Amministrazione di imporglielo, di fornire una razione di pane ed una di minestra, l'una o l'altra soltanto ai condannati a domicilio coatto nella provincia o circondario di cui abbia assunto il servizio pel prezzo rispettivamente indicato nell'articolo 187 dei capitoli d'oneri suddetti.

5° Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.

6° L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo 2°, capo 4° del regolamento predetto.

7° Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

8° I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

9° Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 8ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari.

10° Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario, rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli, sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

11° L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata, in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

12° In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 8 novembre prossimo venturo alle ore 12 meridiane.

13° Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

14° Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 8 giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare, a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della Tavola sovracitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

15° Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 11 della Tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Addì 23 settembre 1873.

5231 *Il Direttore Generale*: CARDON.

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO IMMOBILIARE E DI COSTRUZIONI IN ITALIA

Avviso.

Il Consiglio di amministrazione della Società in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti tenuta nel giorno 6 ottobre corrente, con la quale venne stabilita la fusione della Società stessa nella Banca Italo-Germanica, ed in relazione alla accettazione della fusione medesima deliberata dall'assemblea degli azionisti di detta Banca nel giorno 8 corrente, porta a cognizione di chiunque vi abbia interesse quanto segue:

1° La fusione si compirà mediante il cambio delle azioni rappresentanti il capitale della Società di Credito Immobiliare liberate di cinque decimi contro altrettante azioni della Banca Italo-Germanica egualmente liberate di cinque decimi.

2° I portatori di azioni della Società di Credito Immobiliare dovranno pagare sopra ciascuna azione che presenteranno al cambio la somma di L. 50 o in contanti o in azioni calcolate al prezzo di L. 425, compreso il non versato, ed in ambedue i modi, sotto deduzione del *coupon* di interessi scadenti il primo gennaio 1874 sulle azioni della Banca Italo-Germanica in L. 7 50, e però la somma a versarsi sarà di sole lire 42 50 per azione.

3° Il pagamento come sopra dovrà esser fatto dal 15 ottobre corrente al 10 novembre prossimo nei giorni feriali dalle ore 10 antim. alle ore 2 pom. presso gli uffizi della Banca Italo-Germanica:

In Roma via Cesarini, numero 3.
In Napoli via di Chiaja, numero 37.
In Firenze via del Giglio, numero 9.
In Milano via San Tommaso, numero 3.

4° Le azioni che si presentano saranno notate sopra apposita distinta fornita dalla Banca Italo-Germanica e firmata dal presentatore.

Altra distinta sarà compilata e firmata dal presentatore indicante il dettaglio del pagamento.

5° All'atto del pagamento sarà apposto un bollo di ricevuta sopra ciascuna azione da cambiarsi, con firma di un delegato dal Consiglio d'amministrazione della Società di Credito Immobiliare e del cassiere della Banca Italo-Germanica.

Le azioni così munite di ricevuta varranno al portatore per ottenerne il cambio con azioni della Banca Italo-Germanica (godimento quanto agli interessi dal 1° gennaio 1874) all'epoca che sarà determinata dal Consiglio.

6° Se nel termine sopra stabilito non sarà eseguito il pagamento delle L. 42 50 per azione in contanti od in azioni, si procederà alla vendita in Borsa delle azioni in ritardo, senz'altra formalità, a tutto rischio del portatore.

7° I pagamenti in azioni non saranno accettati che per quel numero di azioni che possono entrare nella somma dovuta, ed il portatore verserà la differenza in contanti.

Roma, 10 ottobre 1873.

5545 Il Consiglio d'Amministrazione.

BANCA AUSTRO-ITALIANA

AVVISO.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca Austro-Italiana in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti tenuta nel giorno 7 ottobre corrente, con la quale venne stabilita la fusione della Banca stessa nella Banca Italo-Germanica, ed in relazione all'accettazione della fusione medesima deliberata dall'Assemblea degli azionisti di quest'ultima Banca nel giorno 8 corrente, porta a cognizione di chiunque vi abbia interesse quanto segue:

1° La fusione si compirà mediante il cambio delle azioni rappresentanti il capitale della Banca Austro-Italiana liberate di cinque decimi contro altrettante azioni della Banca Italo-Germanica egualmente liberate di cinque decimi.

2° I portatori di azioni della Banca Austro-Italiana dovranno pagare sovra ciascuna azione che presenteranno al cambio la somma di lire 50 o in contanti o in azioni calcolate al prezzo di lire 425 compreso il non versato, ed in ambedue modi sotto deduzione del cupone d'interessi scadenti il 1° gennaio 1874 sulle azioni della Banca Italo-Germanica in lire 7 50, e però la somma a versarsi sarà di sole lire 42 50 per azione.

3° Il pagamento come sopra dovrà esser fatto dal 15 ottobre corrente al 10 novembre prossimo nei giorni feriali dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. presso gli uffizi della Banca Italo-Germanica:

In Roma, via Cesarini, numero 3
In Napoli, via di Chiaja, numero 37
In Firenze, via del Giglio, numero 9
In Milano, via San Tommaso, numero 3.

4° Le azioni che si presentano saranno notate sopra apposita distinta fornita dalla Banca Italo-Germanica, e firmata dal presentatore. Altra distinta sarà compilata e firmata dal presentatore indicante il dettaglio del pagamento.

5° All'atto del pagamento sarà apposto un bollo di ricevuta sopra ciascuna azione da cambiarsi con firma di un delegato dal Consiglio d'amministrazione della Banca Austro-Italiana e del cassiere della Banca Italo-Germanica. Le azioni così munite di ricevuta varranno al portatore per ottenerne il cambio con azioni della Banca Italo-Germanica (godimento quanto agli interessi dal 1° gennaio 1874) all'epoca che sarà determinata dal Consiglio.

6° Se nel termine sopra stabilito non sarà eseguito il pagamento delle lire 42 50 per azione, in contanti o in azioni, si procederà alla vendita in Borsa delle azioni in ritardo senz'altra formalità, a tutto rischio del portatore.

7° I pagamenti in azioni non saranno accettati che per quel numero di azioni che possano entrare nella somma dovuta, ed il portatore verserà la differenza in contanti.

Roma, 10 ottobre 1873.

5546 Il Consiglio d'Amministrazione.

N. 9042, Div. I. 5558

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

AVVISO D'ASTA.

per l'appalto dei lavori di rialzo e di parziali ributti ed imbancamenti dell'argine traversante di Santa Maria in Punta e dell'arginatura sinistra del Po di Goro, in provincia di Rovigo, nel distretto e comune di Ariano, giusta progetto 20 febbraio 1873 del locale Ufficio del Genio civile governativo, approvato con dispaccio del Ministero dei lavori pubblici 30 settembre detto anno, num. 10671-6721, Div. Vª della Direzione Generale delle Opere Idrauliche, e cioè:

Per lavori soggetti a ribasso . . . . L. 117,140 »
Per compensi in . . . . » 17,860 »
Ed in complesso L. 135,000 »

L'asta sarà tenuta davanti il prefetto o chi per esso nel locale di residenza di questa Prefettura, col metodo dei partiti segreti, nel giorno di martedì 28 (ventotto) ottobre corrente, alle ore 11 antimeridiane, aprendosi la gara di ribasso in lire e centesimi per ogni lire cento sul dato peritale di L. 117,140 (diconsi lire centodiciassettemila centoquaranta).

Gli aspiranti dovranno in detto giorno ed ora presentare alla Divisione Iª di questa prefettura le rispettive loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, in carta bollata da lire 1, allegandovi attendibili certificati di moralità ed idoneità, nonchè la ricevuta della locale Tesoreria pel provvisorio deposito di lire 8000 (ottomila) se in moneta metallica od in viglietti della Banca Nazionale, oppure una corrispondente rendita del Debito Pubblico al corso di Borsa.

Si farà luogo a deliberamento soltanto quando una di due o più offerte abbia almeno raggiunto il *minimum* prestabilito nella scheda che sarà depositata sul tavolo ove si terrà l'incanto, salve le ulteriori offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e le quali potranno essere insinuate nell'ordinario legale termine utile dei fatali, che scaderà alle ore 12 meridiane del giorno di mercoledì 12 (dodici) novembre p. v.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione si procederà tosto, in confronto dell'assuntore, alla stipulazione del relativo contratto, previa prestazione del cauzionale definitivo deposito di L. 20000 (ventimila) in valori come sopra pel provvisorio, il quale sarà contemporaneamente restituito, ed antecipazione di lire 1500 (millecinquecento) per le spese d'asta e di contratto, verso successiva resa di conto e pareggio.

L'appaltatore dovrà dare il detto lavoro compiuto entro giorni 100 (cento) dalla data della consegna, sotto le condizioni tutte portate dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, emanato con ministeriale decreto 31 agosto 1870 e dal capitolato speciale risguardante il lavoro in parola, dei quali, nonchè dei relativi disegni, si potrà da oggi fino al momento dell'asta prendere conoscenza durante l'orario d'ufficio presso la Divisione Iª di questa Prefettura.

Rovigo, li 11 ottobre 1873. *L'Ufficiale Delegato*: GENNARI Ragioniere.

ATTO DI CITAZIONE.

A richiesta di Angelo Santarelli domiciliato per elezione piazza delle Carrette 25, presso Vincenzo Bertolli, Io infrascritto usciere ho citato Felice Cascapera d'incognito domicilio per affissione ed inserzione in Gazzetta a comparire innanzi il pretore del 3° mandamento di Roma il dì dieci novembre 1873 ore 9 antimeridiane per sentirsi condannare al pagamento di lire 457 per vino somministrato al bettolino del convento fuori la porta Cavalleggieri, pronunziarsi la sentenza col favore delle spese.

Roma, ottobre 1873.

L'usciere del 3° mand. di Roma
5549 RAFFAELE BERTONI.

ATTO DI CITAZIONE.

A richiesta di Felice Tomarelli domiciliato per elezione piazza delle Carrette 25, presso Vincenzo Bertolli. Io infrascritto usciere ho citato Felice Cascapera d'incognito domicilio per affissione ed inserzione in Gazzetta a comparire innanzi il pretore del 3° mandamento di Roma il dì 10 novembre 1873 ore 9 ant. per sentirsi condannare al pagamento di lire 214 34 generi commestibili somministrati al bettolino del convento fuori la porta Cavalleggieri, pronunziarsi la sentenza col favore delle spese.

Roma, ottobre 1873.

L'usciere del 3° mand. di Roma
5550 RAFFAELE BERTONI.

AVVISO. 5331

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del giorno 27 agosto 1873 il tribunale civile di Ariano di Puglia ha disposto che della somma di lire 494 83, depositata col n. 18317 di polizza nella Cassa dei depositi e prestiti del Regno dalla Società delle Ferrovie Meridionali a favore di Maffia Daniele fu Pasquale di Orsara in Principato Ultra, per indennità di occupazione di un terreno espropriato in tenimento di Montaguto per la costruzione della ferrovia Foggia-Napoli e relativi interessi, siano pagate lire 35 35 per ciascuna a Teresa, Raffaela, Filomena ed Emilia Maffia, e lire 117 81 ad Antonio, Carmelo e Michele Maffia, tutti figli ed eredi del detto fu Daniele Maffia, con obbligo ai medesimi di indennizzare alla madre Rosaria Buonassisi la quota di usufrutto a lei spettante sulla detta somma, come vedova dello stesso Daniele Maffia.

Si pubblica a norma dell'art. 111 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto delli 8 ottobre 1870, numero 5943.

R. TRIBUNALE CIV. DI VELLETRI.

Bando di vendita.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Pompei Luisa, residente in Roma ed elettivamente in Velletri presso lo studio legale del procuratore signor Luigi avvocato Palliccia, dal quale viene rappresentata con gratuito patrocinio per effetto di ordinanza di questo tribunale del 15 luglio 1871.

Ed in seguito del secondo bando di vendita del 5 luglio ultimo scorso, non che della sentenza d'infruttuosa vendita, emanata da questo tribunale il 28 dello scorso agosto, nell'udienza del 20 novembre prossimo alle ore 11 antimeridiane si rinnoverà l'incanto per la vendita giudiziale del seguente fondo sito in Velletri col ribasso del secondo decimo sul prezzo di stima del perito giudiziale signor Rocchi.

Immobile da vendersi:

Casa posta in Velletri, vicolo della Gatta num. 23 e 24 composta di cantina al pian terreno con grotta profonda trenta gradini e con due nicchie; di un piano superiore composto di un solo ambiente, oltre la soffitta praticabile, con piccola camera ricavata dai muri di tramezzo a frattiecio, confinante con beni Giansanti, Montanari e vicolo della Gatta, salvi ecc., distinta in catasto col numero di mappa 1639, e gravata dell'annuo tributo verso lo Stato in lire 15 23.

Le condizioni della vendita potranno rilevarsi dal bando ostensibile nella cancelleria del tribunale suddetto.

Si avvertono i creditori iscritti di depositare nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando le domande di collocazione motivate ed i documenti relativi. Il giudice signor avv. Massoni è delegato alla graduazione.

Velletri, 6 ottobre 1873.

5543 Il vicecanc. ALFONSI.

5563 ESTRATTO

del Bando per vendita giudiziale col ribasso di un altro decimo.

Ad istanza della cessata Società Pontificia di assicurazione e per essa del Consiglio di stralcio rappresentato dal cav. Pietro Angelini, già gestore della Società stessa, e del signor marchese Giuseppe Guglielmi già presidente di detta Società domiciliati elettivamente presso il procuratore signor Ilario Borghi, a carico dell'eredità giacente del fu Gaspare Falcetti rappresentata dal curatore signor avv. Attilio Bedini per la vendita che avrà luogo innanzi la 1ª sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del giorno 15 novembre 1873 sul prezzo di stima ribassato di due decimi di L. 51551 93, dello stabile o casamento sito in Roma nel vicolo del Vantaggio ai civici numeri 8 a 16, segnato coi numeri di mappa 145|3, 145|2, 146, 147, 148, 149 presso i suoi noti confini, gravato dell'annuo canone di L. 17 20.

Le condizioni della vendita trovansi notate nel relativo Bando.

VINCENZO VESPASIANI usc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

La Corte Reale d'appello di Firenze col suo decreto dei 16 settembre 1873 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare la rendita nominativa di lire centoventicinque del consolidato 5 per 0|0, iscritta a favore di Besançon Carlo Antonio fu Giovanni, e resultante dal certificato di n. 35265, in data Torino 22 agosto 1862, non che la rendita di lire due e centesimi cinquanta, resultante dal certificato provvisorio di detto giorno, segnato di n. 4799, intestato in conto del medesimo, in testa e conto dell'Ospizio di Chalon sur Saone per ragione ereditaria, e l'autorizza pure a consegnare i nuovi certificati nominativi in favore dell'Ospizio suddetto all'avv. Giulio Courant, nella sua qualità di presidente della Commissione amministrativa dell'Ospizio suddetto, o suo legittimo mandatario.

5341 Dott. ALESSANDRO BOSI.

DELIBERAZIONE. 5330

(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 10 settembre 1873 resa dalla prima sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli fu disposto che la Direzione del Gran Libro del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita iscritta cinque per 0|0, di annue lire dugentodieci, sotto il numero 34460, intestato a Gaetano Orlando fu Francesco, e ne formi due novelli certificati ciascuno di annue lire centocinque, intestandoli rispettivamente alla signora Luisa Orlando fu Gaetano ed alla signora Caterina Orlando fu Gaetano.

Si fa la presente inserzione a norma di legge.

AVV. GIUSEPPE NASTI.

AUTORIZZAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

La Corte R. d'appello di Firenze col suo decreto degli 11 settembre 1873 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita nominativa di lire cento resultante dal certificato in data Torino 30 agosto 1862, segnato di numero 39730 e di n° 8503 del registro di posizione, ora intestato a Deviaz Elisabetta nata Qual fu Pietro detto Thevenon, in titoli al portatore, e questi consegnare al signor Tito Farulli mandatario della signora Onorina Francesca Guichard nei Ferrand in ordine all'atto di procura del dì 3 luglio 1873.

5340 Dott. ALESSANDRO BOSI.

DECRETO. 5122

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano, sezione 2ª ferie, adunatosi oggi in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dott. Giuseppe Bussi giudice ff. di presidente, dott. Dionigi Massazza giudice, dott. Girolamo Cordoni id.;

Udita la relazione fattane sul presente ricorso dal giudice delegato,

1° Dichiara essere i signori Francesca Tarra vedova Minonzi, Luigi Minonzi, Carlo Minonzi, ed Anna Minonzi, debitamente autorizzata dal di lei marito Federico Terzi, eredi e successibili *ex lege* del defunto Antonio Minonzi *quondam* Alessandro, la signora Francesca Tarra per tre noni, e gli altri tre per due noni ciascuno della sottodescritta rendita.

2° Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione ed il tramutamento nei suddetti eredi mediante emissione di altrettanti titoli al portatore dei seguenti certificati, consolidato 5 per 0|0 del Debito Pubblico del Regno d'Italia:

N. 4635, della rendita di L. 255
» 4636, » » 70
» 4637, » » 30
» 4638, » » 130
» 4639, » » 5

Tutti intestati a Minonzi Antonio fu Alessandro di Milano, e tutti datati da Milano il 1° maggio 1862, col godimento 1° luglio 1873.

Milano, li 11 settembre 1873.

Bussi giudice ff. di presidente.
BERNARDI vicecanc.

AVVISO PER TRAMUTAMENTO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto primo corrente autorizzò l'amministrazione del Debito Pubblico Italiano a tramutare in cartelle al portatore i certificati num. 48325 della rendita di lire 70, num. 92258 della rendita di lire 130; num. 92203 della rendita di lire 100 e num. 104681 della rendita di lire 105 intestati alla Ghibaudo Maria fu Bartolomeo moglie di Babando Ambrogio domiciliata in Torino, ed a rimetterle al ricorrente Babando Ambrogio fu Giovanni di lei unico erede universale in forza di testamento pubblico in data 21 gennaio 1872 ricevuto dal signor notaio Albasio a questa residenza.

5555 AVV. ATTILIO BEGEY.

DECRETO. 5382

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Solmona,

Letta la dimanda di Antonio e Raffaela Jacobucci, quest'ultima nella qualità di madre e legittima amministratrice de' beni de' suoi figli minori Alessandro e Marino Santilli, e gli atti relativi;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero;

Udito il rapporto dell'aggiunto giudiziario signor Jcre,

Ha resa la seguente deliberazione:

Poichè con i documenti esibiti si è abbastanza dimostrato che i due fondi ceduti alla Società delle Ferrovie Meridionali per la indennità totale di lire ottocento trentasette e centesimi quaranta, pervennero ai figli minori della richiedente Raffaela Jacobucci per successione testata del fu loro zio Rocco Santilli; del quale essi furono unici eredi;

Visto l'art. 102 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943,

Il tribunale, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, dichiara il dritto ne' minori Alessandro e Marino Santilli, rappresentati dalla loro madre e legittima amministratrice Raffaela Jacobucci, di conseguire la restituzione de' depositi, presso di indennità di due pezzetti di terreno di loro proprietà, siti in tenimento di Pratola Peligna, ceduti alla Società delle Ferrovie Meridionali, giusta le polizze di deposito portanti i numeri 30740 e 31692, dell'ammontare la prima di lire 256 e la seconda di lire 581 40; totale lire ottocentotrentasette e centesimi quaranta.

Deliberato in Solmona nella camera di consiglio del tribunale dai signori Pietro Santomauro giudice ff. da presidente pel titolare in ferie, Domenico Jcro aggiunto giudiziario, ed Alfonso Ricco pretore di questo mandamento, addì 10 settembre 1873.

Il giudice ff. da presidente SANTOMAURO.
RAFFAELE TESONI vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, a 28 maggio 1873, ha decretato, che i due certificati di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico intestati Totaro Raffaele di Sabato, domiciliato in Napoli, l'uno col n. 19805 per annue lire 80, l'altro col n. 19806 per annue lire 25, trovansi per semplice errore materiale scritti Totaro Raffaele, invece di Raffaela, alla quale defunta si appartengono insieme agli altri due certificati intestati Totaro Raffaela fu Sabato, domiciliata in Napoli, l'uno col n. 96602 per annue lire 50, l'altro col n. 86005 per annue lire 10. Ed ha decretato che tutte tali lire 115 spettino agli eredi della titolare Raffaele e Giovanni Esposito, ai quali tramutati in iscrizioni al portatore, ne saranno consegnate le cartelle al certificatore Guida delegato per le analoghe operazioni.

5517 SERAFINO ZAMPARELLI.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE

in camera di consiglio del tribunale civile di Napoli del dì 29 settembre 1873.

(1ª *pubblicazione*)

Ordina alla Direzione del Debito Pubblico Italiano di trasferire nel modo seguente la rendita di annue lire trecentosessanta risultante dal certificato del 23 febbraio 1867 numero 133278, e numero di posizione 63108 in testa di Auzilly Clarisse fu Matteo moglie di Giuseppe Caracciolo del Sole domiciliata in Napoli, cioè: A, annue lire centoventi a Caracciolo del Sole Giuseppe fu Francesco — B, annue lire quarantacinque ad Auzilly Giuseppe fu Matteo — C, annue lire cinquanta ad Auzilly Delfina Natalina fu Desirè moglie del signor Francesco Saverio Ernesto Bellier — D, annue lire cinquanta ad Auzilly Giovanna Battistina Maria fu Desirè moglie del signor Alberto Laty — E, ed annue lire novanta cinque a Moda Giovanna Chiara Luisa fu Giuseppe Paolo, moglie del sig. Augusto Ippolito Filippo Monten.

5518 LUIGI DENTICE proc.

N. 9122, Div. Iª

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Tolle nella località Cà Zuliani, dalla vecchia Chiavica Restelli alla diramazione Cannerino, in provincia di Rovigo, distretto di Ariano e comune di Porto Tolle, giusta progetto 25 marzo 1873 del locale ufficio del Genio civile governativo, approvato con dispaccio del Ministero dei Lavori Pubblici 8 ottobre detto anno, N. 23030-14319, Div. V della Direzione Generale delle Opere Idrauliche, e cioè:

Per lavori soggetti a ribasso . . L. 111,651 57
Per compensi . . » 12,729 13
Ed in complesso . . . L. 124,380 70

L'asta sarà tenuta davanti il prefetto, o chi per esso, nel locale di residenza di questa prefettura, col metodo dei partiti segreti, nel giorno di martedì 28 (ventotto) ottobre corrente, alle ore 11 antimeridiane, aprendosi la gara di ribasso in lire e centesimi per ogni lire cento sul dato peritale di lire 111,651 57 (diconsi lire centoundicimila seicentocinquantuna e centesimi cinquantasette).

Gli aspiranti dovranno in detto giorno ed ora presentare alla divisione Iª di questa prefettura le rispettive loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, in carta bollata da lire 1, allegandovi attendibili certificati di moralità ed idoneità, non che la ricevuta della locale Tesoreria pel provvisorio deposito di lire 8000 (ottomila) se in moneta metallica od in viglietti della Banca Nazionale, oppure una corrispondente rendita del Debito Pubblico al corso di Borsa.

Si farà luogo a deliberamento soltanto quando una di due o più offerte abbia almeno raggiunto il *minimum* prestabilito nella scheda che sarà depositata sul tavolo ove si terrà l'incanto, salve le ulteriori offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e le quali potranno essere insinuate nell'ordinario legale termine utile dei fatali che scade alle ore 12 merid. del giorno di mercoledì 12 (dodici) novembre p. v.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione si procederà tosto in confronto dell'assuntore alla stipulazione del relativo contratto, previa prestazione del cauzionale definitivo deposito di lire 16000 (sedicimila) in valori come sopra pel provvisorio, il quale sarà contemporaneamente restituito, ed antecipazione di lire 1500 (millecinquecento) per le spese d'asta e di contratto, verso successiva resa di conto e pareggio.

L'appaltatore dovrà dare il detto lavoro compiuto entro giorni 150 (centocinquanta) dalla data della consegna, sotto le condizioni tutte portate dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, emanato con Ministeriale decreto 31 agosto 1870 e dal capitolato speciale risguardante il lavoro in parola, dei quali, non che dei relativi disegni, si potrà da oggi fino al momento dell'asta prendere conoscenza durante l'orario d'ufficio presso la divisione Iª di questa prefettura.

Rovigo, li 11 ottobre 1873.

5557 *L'Ufficiale Delegato*: GENNARI Ragioniere.

DECRETO. 5078

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, in prima sezione, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, dichiara di proprietà esclusiva della ricorrente Antonia Aprea, già maggiore di età, i due certificati di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa a Lapasta Antonia fu Salvatore, sotto i numeri novantasettemila duecentonovantanove, per lire settanta annue; e trentottomila ottantacinque, per lire centosessanta, ed ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico, sedente in Firenze, di tramutare i descritti certificati, in cartelle al portatore da consegnarsi alla ricorrente Antonia Aprea.

Così deliberato il giorno cinque settembre 1873.

AVV. PIETRO CAVI.

5335 AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Saverio e Giuseppe, figli del fu Giacomo Ravenna di Grottammare, provincia di Ascoli-Piceno, eredi del loro zio Pasquale, in forza di testamento 12 luglio 1865, rogato Bernardini, sono stati riconosciuti in tale qualifica dal R. tribunale di Fermo con ordinanza 21 luglio 1873, all'oggetto di ritirare l'importare della espropriazione sofferta nella costruzione della via ferrata.

Chiunque credesse di aver diritto all'eredità del detto fu Pasquale Ravenna è invitato a fare le dovute opposizioni.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA